

Avv. Antonella Amata
Piazza Salvatore Giuffrida n. 16
Tel./fax 0941.706817 - Tel. 0941.337404
Cell. 333.7387308
E-mail: amata.antonella@tiscali.it
98076 SANT'AGATA MILITELLO (ME)

10 Dip App. Legale
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
PROCURA ALLE LITI
Il sottoscritto GALATI
CALOGERO
nato a S. AGATA
Mil. (Me) il 09-11-1931
è residente a S. AGATA
Mil. (Me) in Via LIGU-
RIA n. 35, C.
P. GLTCGR31S09I199X

TRIBUNALE CIVILE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

ATTO DI CITAZIONE

Il signor Galati Calogero, c.f.: GLTCGR31S09I199X, nato a S. Agata Militello (ME), il 09.11.1931, ivi residente in Via Liguria, n. 35, ed ivi pure elettivamente domiciliato, in Piazza Salvatore Giuffrida n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonella Amata, c.f.: MTANNL75R49I199R, dalla quale è rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al n. di fax 0941.706817 o all'indirizzo di posta elettronica amata.antonella@tiscali.it,

cita

la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Corso Cavour a Messina, c/o Palazzo dei Leoni, a comparire davanti al Tribunale di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello, ore 9,00 e seguenti, all'udienza che sarà tenuta il giorno 04.04.2011 con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti domande in ordine alle quali si premette:

FATTO

1. In data 28.11.2008, nel pomeriggio, intorno alle 17-17,30, il signor Galati Calogero, alla guida della suo motoveicolo, una Vespa, stava percorrendo la Strada Provinciale 161, che collega i comuni di Militello Rosmarino e S. Agata Militello, con direzione di marcia monte/mare.
2. Giunto in prossimità di una curva, sempre a velocità moderata e con estrema prudenza, quasi in prossimità dell'inizio della contrada Orecchiazzi, poco dopo la biforcazione che consente di raggiungere le contrade San Giorgio e Ferretta, ricadenti nel comune di Militello Rosmarino, improvvisamente e senza nemmeno aver il tempo di rendersi conto dell'accaduto, il signor Galati Calogero cadeva rovinosamente per terra.
3. La caduta dell'attore è avvenuta a causa del cattivo stato di manutenzione del manto stradale e soprattutto alla presenza di una profonda buca (cfr. foto dei luoghi al momento del sinistro).

delega l'Avv. Antonella Amata per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, ed allo stesso conferisco i più ampi poteri ivi compresi quelli di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, proporre riconvenzionali, modificare le domande, chiamare i terzi in garanzia e/o in causa, costituirsi nei giudizi di opposizione: a decreto ingiuntivo, agli atti esecutivi, alle esecuzioni anche se proposte da terzi, nei giudizi cautelari proposti in corso di causa, proporre nuove domande e formulare nuove eccezioni, proporre appello anche in via incidentale, e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori con attribuzione ad essi di identici poteri.
Dichiara espressamente di avere preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed autorizza il predetto procuratore al trattamento dei dati personali nei limiti di legge.

Dichiara altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Eleggo domicilio nel suo studio in S. Agata Militello (ME), Piazza Salvatore Giuffrida n. 16.

Galati Calogero
La superiore firma vera ed autentica.

Amata
Avv. Antonella Amata

S283/JC
13 DIC 2010

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
10/12/2010
Protocollo n°0043222/10

4. Inoltre, il luogo del sinistro era ed è poco illuminato, si trova in prossimità di un tratto di strada molto curvilineo, caratterizzato da diverse curve successive, e al momento del sinistro, non vi era alcuna segnalazione relativa alle cattive condizioni del manto stradale e alla presenza della buca.
5. Lo stato dei luoghi dopo il sinistro è stato trasformato, in quanto sono stati effettuati dei lavori sia di ordinaria e straordinaria manutenzione, di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale da parte degli operai della provincia, con copertura sia della buca, che ha causato il sinistro, sia di alcuni tombini.
6. Sul luogo del sinistro, subito dopo la caduta dell'attore, giungevano diversi passanti tra cui il signor Giuseppe Amata e la signora Amata Calogera.
7. A seguito della caduta il signor Galati Calogero, veniva soccorso e immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso del nosocomio di S. Agata Militello.
8. In conseguenza del predetto incidente il signor Galati veniva ricoverato con urgenza, a causa di una "frattura pertrocanterica scomposta femore dx", e sottoposto ad intervento chirurgico, in data 05.12.2008, "di riduzione e sintesi con placca e viti DHS".
9. Il signor Galati, dimesso in data 13.12.2008, si sottoponeva a cicli di fisioterapia, ed in particolare a trattamenti di riabilitazione domiciliare, come da documentazione che si allega.
10. A ciò vanno aggiunte anche le varie cure mediche e farmaceutiche, in uno alle numerose visite mediche effettuate presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di S. Agata Militello, ed in particolare ci si riferisce alle visite di controllo effettuate con periodicità dal Dott. Biagio Fazio, Dirigente Medico U.O. Ortopedia e Traumatologia.
11. Con lettera raccomandata a.r. del 21.04.2009, l'attore richiedeva alla provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, l'integrale risarcimento dei danni sia patrimoniali, da danno emergente e lucro cessante, biologici, morali ed esistenziali, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, patiti e conseguenti all'incidente occorso, unitamente alla richiesta di comunicazione degli estremi della Compagnia Assicuratrice della responsabilità civile.
12. In particolare la richiesta veniva e viene quantificata in **Euro 13.447,80** cui vanno ulteriormente aggiunti gli interessi e la rivalutazione dalla data al soddisfo e determinata come segue:

DANNO BIOLOGICO

Invalidità permanente

Punti di invalidità permanente	7,0%	Valore punto con correzione età	€. 875,19 L. 1.694.604	Invalidità permanente (I.P.) (100%)	€. 6.126,34 L. 11.862.248
Valore per punto base	€. 1.326,05	Valore punto modificabile dall'utente	€. 0,00 L. 0	Aumento o diminuzione a scelta dell'utente: 0,00%	€. 6.126,34 L. 11.862.248
Coefficiente di riduzione per età	0,660				

11/12/09
13/12/08

Invalidità temporanea

				Valore giornaliero (da tabella)	40,72	78.845	
				Valore modificabile dall'utente	0,00	0	
Giorni	15	al	100	%	Invalidità temporanea assoluta (I.T.A.) (100%)	610,80	1.182.674
Giorni	30	al	90	%	Parziale 1	1.099,44	2.128.813
Giorni	71	al	75	%	Parziale 2	2.168,34	4.198.492
Giorni	27	al	50	%	Parziale 3	549,72	1.064.406
Giorni	20	al	25	%	Parziale 4	203,60	394.225
					Invalidità temporanea parziale (I.T.P.) (100%)		
TOTALE DANNO BIOLOGICO (100%)					10.758,24	20.830.857	

DANNO MORALE**Danno morale (base)**

Liquidazione a percentuale sul danno biologico nella misura di 1/4 della somma delle invalidità permanente e temporanea

Danno morale su biologico (100%) € 2.689,56 L. 5.207.714

Danno morale su altri parametri (opzionali)**Degenza ospedaliera e interventi chirurgici**

Giorni di degenza	Valore di tabella	€ 0,00	L. 0
	Valore dell'utente	€ 0,00	L. 0
	Totale (100%)	€ 0,00	L. 0
Numero di interventi chirurgici subiti	Valore di tabella	€ 0,00	L. 0
	Valore dell'utente	€ 0,00	L. 0
	Totale (100%)	€ 0,00	L. 0

Invalidità temporanea assoluta e parziale

				Valore giornaliero per danno morale	€ 0,00	L. 0
Giorni	15	al	100	%	€ 0,00	L. 0
Giorni	30	al	90	%	€ 0,00	L. 0
Giorni	71	al	75	%	€ 0,00	L. 0
Giorni	27	al	50	%	€ 0,00	L. 0
Giorni	20	al	25	%	€ 0,00	L. 0
TOTALE DANNO MORALE (100%)					€ 2.689,56	L. 5.207.714

RIEPILOGO

Importi calcolati liquidazione "base" del danno			Liquidazione rapportata alla data dell'illecito (c.d. "accidentato")	
Danno biologico permanente alla data della tabella (01-04-2007)	€. 6.126,34	L. 11.862.248	€. 6.126,34	L. 11.862.248
			Importo rivalutato fine della invalidità (10-05-2009)	
Danno biologico temporaneo alla data della tabella (01-04-2007)	€. 4.631,90	L. 8.968.609	€. 4.674,92	L. 8.051.907
Danno morale alla data della tabella (01-04-2007)	€. 2.689,56	L. 5.207.714	€. 2.714,54	L. 2.256.082
			Importi rivalutati sinistro (28-11-2008)	
Danno patrimoniale alla data del sinistro (28-11-2008)	€. 0,00	L. 0	€. 0,00	L. 0
Altri danni alla data del sinistro (28-11-2008)	€. 0,00	L. 0	€. 0,00	L. 0
			Importi valutati (28-11-2008)	
Danni materiali alla data di ciascun esborso	€. 0,00	L. 0	€. 0,00	L. 0
			Importi calcolati alla data di ciascun esborso	
TOTALE LIQUIDAZIONE DANNI	€. 13.447,80	L. 26.038.572	€. 13.515,80	L. 26.170.238
Acconti versati dal danneggiato alla data di ciascun pagamento	€. 0,00	L. 0	€. 0,00	L. 0
			Importi calcolati alla data di ciascun pagamento	

13. A seguito della lettera di messa in mora, l'Ente ha provveduto a contattare l'attore (cfr. lettera del 04.05.2009).

14. Nel mese di febbraio 2010 il signor Recupero, perito indicato ed incaricato dalla compagnia Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., quale compagnia per la responsabilità civile della Provincia Regionale di Messina (che aveva assegnato al sinistro il n. 5483), ha effettuato un sopralluogo sul luogo del sinistro, acquisendo sia tutta la documentazione medica concernente la situazione clinica del signor Galati sia le foto del luogo del sinistro in epoca coeva allo stesso.

Purtroppo, ad oggi l'obbligazione risarcitoria *de qua* non è stata soddisfatta, e l'attore si è visto costretto ad incoare la presente azione per la tutela dei propri diritti.

DIRITTO

L'azione incoata è fondata in fatto e diritto e merita di essere accolta.

Deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si

fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno, che, per il suo carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e che, in quanto "fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non abbia determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con - l'uso della normale diligenza.

"La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato" (cfr. Cass. 15383/06). Nella richiamata pronuncia è stato anche chiarito che: "la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito."

La norma dell'art. 2051 c.c., come del resto già da tempo posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.

Il primo presupposto, *id est* la custodia, consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa.

Questo presupposto sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (da cui Cass. n. 20317/2005), e custodi sono anzitutto i proprietari.

La proprietà delle strade pubbliche ex art. 16 L. n. 2248/1865 All. F, l'obbligo di relativa manutenzione delle P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 C.d.S.; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 111/1985), ma anche dalle norme che regolano le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F; per i Comuni, art. 5 RD n. 111/1985.

2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.

Il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono meno per la P.A. nemmeno laddove il bene demaniale-strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento del potere di fatto sulla res ed il potere di fatto sulla cosa risulti quindi solo in parte trasferito a terzi, atteso che in tal caso l'ente proprietario deve sull'opera continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, (Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 6515/2004, Cass. n. 2963/1999, Cass. n. 11855/1998, Cass. n. 5539/1997, Cass. n. 5007/1996).

Circa il secondo requisito della custodia, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a darne la prova.

Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (ex aliis, Cass. n. 2075/2002 e Cass. n. 2331/2001), in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni (tra le tante, Cass. n. 10641/2002 e Cass. n. 4480/2001), che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocimento", non richiedendosi viceversa anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) della cosa medesima.

Si rammenta, come desumibile dalle foto, che l'asfalto in prossimità della buca risultava assai compromesso, frammentato e del tutto mancante.

Ed ancora: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante. Quanto agli incidenti causati da un'anomalia della strada, ad esempio un avvallamento, scatta l'obbligo di risarcimento in capo all'ente proprietario, che ha il potere-dovere di vigilare - al di là delle dimensioni dell'infrastruttura e del patrimonio viario - salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno" (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427).

Senza recesso alcuno da quanto fino ad ora affermato e/o in via subordinata, poiché la Pubblica Amministrazione, per costante giurisprudenza, incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e regolamento ed in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "nemin laedere", in virtù e in applicazione della quale è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto che dia luogo, come nel caso di specie, al cosiddetto "trabocchetto" o "insidia stradale", sarebbe in ogni caso ravvisabile una responsabilità dell'Ente convenuto, in ordine alla causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2043 c.c.

In giurisprudenza è stato affermato che: "Il danneggiato che faccia valere la responsabilità della p.a. per violazione del principio del "neminem laedere" con riferimento alla manutenzione di un bene pubblico - nel caso di specie: strada - deve dare prova dell'omissione da parte della stessa p.a., dell'obbligo di manutenzione della strada che abbia determinato una situazione di pericolo occulto. In sostanza deve provare l'esistenza di una "insidia" o "trabocchetto", e, cioè, di una situazione caratterizzata dall'elemento obiettivo della "non visibilità" e da quello soggettivo della "non avvistabilità" in tempo utile. Va quindi precisato che la nozione di insidia stradale non è altro che una figura sintomatica di colpa, in presenza della quale, può senz'altro affermarsi la responsabilità della p.a." (Tribunale Bari, sez. III, 11 settembre 2008, n. 2050).

Allorché l'utente della strada subisca, come nel caso *de quo*, danni a causa dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche in giurisprudenza è stato affermato che: "In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso" (Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2008, n. 390).

Del resto, come confermato dalle sentenze che di seguito verranno esaminate, i giudici di merito hanno affermato che: "In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. non è costituito dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a. con riferimento ai beni demaniali, quando risulti l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo di essa sulle strade in custodia, in dipendenza del loro uso generale e diretto da parte dei terzi e della notevole estensione di tali beni; ma dall'art. 2043 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto, tale da costituire insidia o trabocchetto" (Tribunale Bari, sez. III, 13 febbraio 2007, n. 407- Guida al diritto 2007, 24 55); ed ancora: "L'esistenza di un "pericolo occulto" (c.d. insidia o trabocchetto) per la sua stessa configurabilità, richiede l'esistenza di due concorrenti elementi: l'uno di carattere oggettivo, costituito dalla non visibilità dell'insidia; l'altro di carattere soggettivo, concretantesi nella non prevedibilità del pericolo stesso. Il requisito della non visibilità va apprezzato, si noti, non in astratto con riferimento al "quidam de populo" ma in concreto, ossia tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo e delle caratteristiche soggettive dell'infortunato, cui deve aggiungersi quello dell'imprevedibilità" (Tribunale Bari, 21 agosto 2007, Giurisprudenzabarese.it 2007).

Oggettività del pericolo ed impercettibilità/imprevedibilità dello stesso costituiscono i due elementi essenziali della nozione di insidia, che debbono essere necessariamente compresenti perché insorga una responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Tribunale Nuoro, 02 gennaio 2007, n. 3); nel caso di specie, ricorrono entrambi gli elementi prima citati.

Si osserva per un verso e al fine di prevenire eccezioni inammissibili e destituite di fondamento, che la scarsità del traffico e la velocità moderata di un veicolo non sono indice della visibilità di un ostacolo imprevedibile; per altro verso l'ora diurna non necessariamente rende percepibile un dissesto del manto stradale che non sia connotato da una marcata diversità di colore; per altro verso l'utente della strada nutre un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo, tanto più se la sua attenzione non sia stata allertata dalla (proprio per questo) prescritta (e tuttavia non apposta) segnaletica stradale.

La buca che ha determinato la caduta dell'attore, si trova in un tratto di strada curvilineo e solo l'adozione di una condotta di guida diligente da parte del signor Galati ha evitato che lo stesso riportasse lesioni più gravi. Se si osservano le foto allegate, ritraenti lo stato dei luoghi ed in particolare la posizione della buca, ora non più esistente, si noterà immediatamente come la pericolosità della stessa non poteva essere in alcun modo prevista.

Da qui la legittimità delle richieste risarcitorie formulate dall'attore. A tal proposito si riporta quanto segue: *"Il comune è responsabile per insidia e trabocchetto rispondendo, quindi, nei confronti dei cittadini vittime di infortuni sulle strade con poca manutenzione sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali."* (Tribunale Napoli, sez. XI, 31 ottobre 2006).

Sui danni da insidia e responsabilità della P.A., inoltre, la Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8692 si è così espressa: *".....Cid posto, è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo* (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). *Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermata nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999)".*

Riepilogando: *"Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della p.a. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali*

- nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia)".

* * * * *

Oltre al risarcimento dei danni materiali subiti e patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa si chiede l'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali, da danno emergente e lucro cessante, biologici, morali ed esistenziali, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, patiti e conseguenti all'incidente occorso. Tutto ciò premesso il signor **Galati Calogero**, come rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

Conclusioni:

- 1) Accertare ritenere e dichiarare la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c. nella causazione del sinistro *de quo*;
- 2) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, è obbligata a risarcire all'attore la somma complessiva di **Euro 13.447,80**, così dovuta per le causali esposte in narrativa, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
- 3) Condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, a pagare all'attore la predetta somma, quale risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, biologici, morali, per inabilità temporanea e invalidità permanente, nonché derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti) subiti dall'attore a seguito del sinistro *de quo*, o quell'altra maggiore o minore somma derivante dalle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo;
- 4) Condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, al pagamento delle spese ed compensi di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali forfait.

In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:

- A. **Prova per testi:** a) sulle circostanze di cui ai numeri 1, 2,3,4,5,6,7, 8, 9 della sezione FATTO che precede, premessa l'espressione "*vero o no che*", e a tal fine si indicano i testi Amata Giuseppe e Amata Calogera, residenti a S. Agata Militello (ME), in Via Giovanni Pascoli n. 27; b) sulla circostanza di cui ai numeri 14 della sezione FATTO che precede, premessa l'espressione "*vero o no che*", e a tal fine si indica il teste Recupero, Perito incaricato dalla Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
- B. **Disporre consulenza tecnica di ufficio** affinché, anche sulla scorta della documentazione medica prodotta, il nominando C.T.U. accerti e descriva: la natura e l'entità delle lesioni personali subite dall'attore; la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa; la natura e l'entità dell'invalidità permanente.

Si chiede che ogni comunicazione da parte della cancelleria venga effettuata al numero di fax: 0941.706817 oppure all'indirizzo di posta elettronica: amata.antonio@tiscali.it.

Si producono i seguenti documenti:

- a) n. 4 fotografie ritraenti il luogo del sinistro in epoca contemporanea allo stesso;
- b) scheda di dimissioni del 13.12.2008.

c) richiesta di primo ciclo terapeutico del 13.12.2008;

d) certificato del 30.12.2008, del 15.01.2009, del 06.02.2009, del 27.03.2009, del 23.04.2009 tutti a firma del Dott. Biagio Fazio;

e) richiesta di 10 sedute di FKT del 10.02.2009, a firma del Dott. Niccolò Comisso;

f) schede di trattamento di riabilitazione domiciliare;

g) lettera raccomandata a.r. del 12.04.2009 e relativo avviso di ricevimento;


h) lettera del 04.05.2009 della Provincia Regionale di Messina, Ufficio Legale;

i) Copia carta d'identità e codice fiscale dell'attore.

Si dichiara che il valore della causa è compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 ed il contributo unificato è pari ad Euro 187,00.

S. Agata Militello, il 30.11.2010

Avv. Antonella Amata



Avv. Antonella Amata
Piazza Salvatore Giuffrida n. 16
Tel./Fax 0941.706817 – Tel. 0941.337404
Cell. 333.7387308
98076 SANT'AGATA MILITELLO (ME)

Io sottoscritto GALATI CALOGERO dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Antonella Amata, con studio in Piazza Salvatore Giuffrida, n. 16, a S. Agata Militello (ME), in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e LA PROVINCIA REGIONALE DI TESSINA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE pro Tempore in relazione ALLE LESIONI RIPORTATE A CAUSA DI UNA INSIDIA STRADALE; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
 3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che;
 - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
 - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- S. Agata Militello, lì

Galati Calogero

La superiore firma è vera ed autentica.

Avv. Antonella Amata

Amata

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell' **Avv. Antonella Amata**, procuratore come in atti, del signor **Galati Calogero**, Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all' UNEP del Tribunale di Patti, sezione di S. Agata Militello - ho notificato e dato copia autentica del suesteso atto per ogni effetto di legge a:

- 1) la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede a Palazzo dei Leoni, Corso Cavour - Messina (ME), e ciò ho fatto mediante consegna di plico raccomandato n°: 763392635116

S. AGATA MILITELLO **4 DIC. 2010**



FUSSO ANTONINO
Ispiciale Giudiziale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Fusso", written over the typed name and title.

02 DIC. 2010

4829

Reg. Cron.

SPECIFICA

Diritto	€
Trasferta	€
Totale	€
10% Trasferta	€
Spese Postali	€
Bollo	€
Deposito	€

Totale € 853

L'ufficiale Giudiziario



Tassa Totale M... in virtuale
Ufficio Registro e Bollo

Stampa illeggibile



PROVINCIA REGIONALE DI

MESSINA

MESSINA



76339263511-6

AG

5. (1)

STAMPERIA REALE DI ROMA 1981

Questo codice postale è riservato per l'uso esclusivo del servizio postale italiano. Qualsiasi altro uso è vietato.

Incollare qui

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c. *

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro